

Spett.li

Ministero della Salute

Viale Giorgio Ribotta 5
00144 Roma (RM)

**Direzione Generale della
Programmazione sanitaria**

Viale Giorgio Ribotta 5
00144 Roma (RM)

**Direzione Generale dei
Dispositivi Medici e del
Servizio farmaceutico**

Viale Giorgio Ribotta 5
00144 Roma (RM)

**Avvocatura Generale dello
Stato**

Via Dei Portoghesi, 12
00186 Roma (RM)

Regione Abruzzo

Via Leonardo da Vinci 6
67100 L'Aquila (AQ)

Regione Basilicata

Via Vincenzo Verrastro 4
85100 Potenza (PZ)

Regione Calabria

Cittadella Regionale - Viale
Europa, Località Germaneto
88100 Catanzaro (CZ)

Regione Campania

Via S. Lucia, 81
80132 Napoli (NA)

**Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia**

Piazza Unità d'Italia 1
34121 Trieste (TS)

Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma (RM)

Regione Liguria

Piazza De Ferrari 1
16121, Genova (GE)

Regione Lombardia

Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano (MI)

Regione Marche

Via Gentile da Fabriano 9
60125 Ancona (AN)

Regione Molise

Via Genova 11
86100 Campobasso (CB)

Regione Piemonte

Piazza Castello 165
10121 Torino (TO)

Regione Puglia

Lungomare Nazario Sauro 33
70121 Bari (BA)

**Regione Autonoma della
Sardegna**

Viale Trento 69
09123 Cagliari (CA)

Regione Siciliana

Piazza Indipendenza 21
90129 Palermo (PA)

Regione Toscana

Piazza Duomo 10
50122 Firenze (FI)

Regione Umbria

Corso Vannucci 96
06121 Perugia (PG)

**Regione Autonoma Valle
d'Aosta**

Piazza A Deffeyes 1
11100 Aosta (AO)

Regione Veneto

Sestriere Dorsoduro 3901
30123 Venezia (VE)

**Provincia Autonoma di
Trento**

Piazza Dante 15
38122 Trento (TN)

**Provincia Autonoma di
Bolzano**

Piazza Silvius Magnago 1
39100 Bolzano (BZ)

Via PEC agli indirizzi: atti.giudiziari@postacert.sanita.it; dgprog@postacert.sanita.it;
dgfdm@postacert.sanita.it; seggen@postacert.sanita.it; gab@postacert.sanita.it; AOO-
giunta@cert.regione.basilicata.it; assessore.salute@certmail.regione.sicilia.it;
segretario_generale@pec.regione.vda.it; attigiudiziali@postacert.regione.emilia-
romagna.it; adm@pec.prov.bz.it; ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
contenzioso@pec.regione.abruzzo.it; ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it;
capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it; us01@pec.regione.campania.it;
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it; protocollo@pec.regione.lazio.it;
protocollo@pec.regione.liguria.it; presidenza@pec.regione.lombardia.it;
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it; regionemolise@cert.regione.molise.it;
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it;
payback.regione@pec.rupar.puglia.it; avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it;
pres.arealegale@pec.regione.sardegna.it; segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it;
regionetoscana@postacert.toscana.it; regione.giunta@postacert.umbria.it;
sanzioni_amministrative@pec.regione.vda.it; protocollo.generale@pec.regione.veneto.it;
presidente_attigiudiziari@pec.provincia.tn.it; anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it;

**Oggetto: T.A.R. Lazio-Roma, sez. III-quater, ord. 8.06.2023, n. 2895 – payback
dispositivi medici. Hollister S.p.A./ Min. Salute + altri (n.r.g. 13465/2022).**

**Istanza di notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sui siti web delle
Amministrazioni evocate in giudizio**

Spett.li Amministrazioni,
con giudizio pendente innanzi alla Sez. III-quater del TAR Lazio – Roma con r.g. n.
13465/2022, Hollister, in persona del legale rappresentante pro tempore ha impugnato i
provvedimenti attuativi e le successive richieste di pagamento delle somme *ex art. 9-ter*,
d.l. 78/2015 (c.d. *payback*), riferibili ai contratti pubblici di fornitura di dispositivi medici
eseguiti negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

In particolare, con il ricorso introduttivo del predetto giudizio, Hollister ha impugnato:
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la
“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale
e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;

- il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;

- l’atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”;

- ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi di Hollister.

Con successivi motivi aggiunti, inoltre, Hollister ha impugnato i provvedimenti con cui le varie regioni e province autonome hanno effettuato il calcolo degli importi pretesi a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ed avanzato a Hollister le richieste di ripiano, unitamente ai medesimi atti già impugnati col ricorso introduttivo e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.

Il ricorso ed i motivi aggiunti sono stati proposti contro il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Affari Regionali - Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province, nonché contro le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché nei confronti di Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. e di AB Analitica S.r.l., tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.

Con ordinanza presidenziale n. 2895, del 8.06.2023, comunicata in pari data, il Presidente della sez. III-quater del TAR Lazio - Roma ha disposto l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per pubblici proclami sui siti web istituzionali delle Vostre rispettabili amministrazioni intimare, nei confronti degli enti e soggetti *infra* indicati, precisando che detta autorizzazione deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati.

Il ricorso ed i motivi aggiunti antecedenti alla predetta ordinanza sono stati già trasmessi alle Amministrazioni in indirizzo per la relativa notificazione per pubblici proclami con le predette modalità.

Stessa cosa è avvenuta per i motivi aggiunti, successivi alla predetta ordinanza, con cui sono stati contestati i provvedimenti attuativi e le successive richieste di pagamento delle somme ex art. 9-ter, d.l. 78/2015 (c.d. payback), emessi dalle Regioni Calabria e Basilicata, nonché dalla Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Siciliana.

Più recentemente, Hollister ha proposto:

1) Ricorso per motivi aggiunti, depositato il 10 aprile 2025, avverso:

- la Determina Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27.11.2024, recante “*Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018*”, con la quale si è provveduto a ridefinire nell’allegato 1 le

quote di ripiano dovute dalle singole aziende fornitrici di dispositivi medici relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018;

- la Nota del 24 gennaio 2025 di trasmissione della predetta determina, con la quale è stato intimato di procedere al pagamento della somma indicata entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, con il preavviso che “in caso di mancato versamento della somma dovuta o di mancato riscontro alla presente entro il termine sopra indicato, si procederà alla compensazione del Vostro debito per il tramite degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, come previsto dalle disposizioni di cui al quinto e sesto periodo dell’articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”;

- la delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 160 del 3 febbraio 2025 con la quale il termine ultimo per il pagamento delle quote di pay back è stato differito al 31 dicembre 2025, in sostituzione del termine di trenta giorni dal ricevimento indicato nelle intimazioni del 24 gennaio 2025;

- ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, ivi compresi gli atti generali presupposti già contestati col ricorso introduttivo qui impugnati, ove occorresse, anche unitamente all’atto applicativo sopra indicato.

Pertanto, sempre in esecuzione della predetta ordinanza presidenziale 2895/23, occorre procedere ad una ulteriore notificazione per pubblici proclami sui siti web istituzionali delle Vostre spettabili amministrazioni intime, nei confronti degli enti e soggetti *infra* indicati, con riferimento ai suddetti ulteriori motivi aggiunti.

Tale notificazione per pubblici proclami, pertanto, dovrà avvenire mediante pubblicazione, sui siti web di tutte le Vostre spett.li Amministrazioni, di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- **l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso:** T.A.R. Lazio, sede di Roma, sezione III-*quater*, n.r.g. 2895/2023;
- **il nome di parte ricorrente:** Hollister S.p.A., (Codice Fiscale 93517310152), con sede a Assago, Milano, alla Strada 4 Palazzo A/7;
- **l’indicazione delle Amministrazioni intime:** Ministero della Salute; Ministero dell’Economia e delle Finanze; Presidenza del Consiglio dei ministri; Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Affari Regionali, Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province; le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- **il testo integrale de ricorsi per motivi aggiunti** allegati alla presente comunicazione;
- **l’indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;**

- **l'indicazione del numero dell'ordinanza in oggetto con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:** T.A.R. Lazio-Roma, sez. III-*quater*, ord. 8.06.2023, n. 2895;

Unitamente a tali informazioni, codeste Amministrazioni dovranno pubblicare sui propri siti istituzionali copia dei seguenti atti e provvedimenti qui allegati:

- 1) dell'ordinanza in oggetto, emessa dal T.A.R. Lazio-Roma, sez. III-*quater*, ord. 8.06.2023, n. 2895;
- 2) Ricorso per motivi aggiunti, depositato il 10 aprile 2025, proposto avverso la Determina Dirigenziale n. 25860 del 27.11.2024, recante "*Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell'accertamento e dell'impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018*", con la quale si è provveduto a ridefinire nell'allegato 1 le quote di ripiano dovute dalle singole aziende fornitrici di dispositivi medici relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018.

Si rappresenta altresì che, in ottemperanza all'ordinanza in oggetto, codeste spett.li Amministrazioni

- non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva che decide sulla causa, la documentazione ivi inserita;
- dovranno inoltre rilasciare alla scrivente Società un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- dovranno, infine, curare che sull'*home page* del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i motivi aggiunti, i decreti presidenziali e l'ordinanza in oggetto, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza in oggetto (T.A.R. Lazio-Roma, ord. 8.06.2023, n. 2895 ivi allegata).

Si chiede dunque cortesemente a codeste spett.li Amministrazioni di dare esecuzione urgente all'ordinanza in oggetto, secondo le modalità sopra esposte, con l'avvertimento che, in caso di ritardo, il contraddittorio dovrà intendersi integrato dalla data di ricezione della presente comunicazione.

Si resta in attesa del riscontro alla presente istanza tramite **rilascio dell'attestato di avvenuta pubblicazione**, in base a quanto ordinato dal T.A.R.

In attesa, porgiamo
Distinti saluti.

Milano – Roma, 22 aprile 2025

Avv. Giovanni Mania
Avv. Stefano Fernando Giberti
Avv. Francesca Romana Correnti